

COMUNE DI PIEVE LIGURE**Regione Liguria**

Provincia di Genova



SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE TENUTASI IL GIORNO 28-07-2014

DELIBERAZIONE N. 20 del 28-07-2014

OGGETTO:

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2014 E DELLE DETRAZIONI.

L'anno duemilaquattordici, addì ventotto, del mese di luglio, alle ore 21:00, nella sala delle riunioni sita in Via Roma, 54, si è riunito il Consiglio Comunale.

Il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DOMENICO SCROCCO, a norma dell'art.8 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, prima della trattazione dell'argomento in oggetto, procede all'appello nominale dei Consiglieri, che dà il seguente risultato:

Cognome e nome	Carica	Presente/Assente
Olcese Adolfo	Sindaco	P
CONSIGLIERE ACHILLE	Vice Sindaco	P
BAGGIO STEFANO FEDERICO	Consigliere	P
BUZZO BRUNO	Consigliere	P
GATTI SANDRA	Consigliere	P
GALEAZZI SIMONE	Consigliere	P
PICCO PIERLUIGI	Consigliere	P
Totale		Pres. 7 Ass. 0

Il SINDACO PRESIDENTE Olcese Adolfo verificato che il numero dei presenti è quindi legale, dichiara aperta la trattazione dell'argomento in oggetto.

Assiste alla trattazione il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DOMENICO SCROCCO.

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2014 E DELLE DETRAZIONI.

Il Consigliere Buzzo illustra precisando che vi è stata un'unica modifica che riguarda l'aumento di un punto dell'aliquota ordinaria mentre tutto il resto è rimasto invariato. Questa necessità è dovuta al fatto che i trasferimenti dello Stato per l'IMU prima casa sono stati azzerati.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Regolamento Comunale di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di G.C. n.19 del 20/3/08, modificato con deliberazioni di G.C. n. 3 del 12/1/09 e n. 12 del 8/2/10;

VISTI

- il decreto del Sindaco del Comune di Bogliasco n.23 del 30.12.11 con cui il Dott. Domenico Scrocco è stato nominato Segretario Comunale titolare della segreteria convenzionata tra i Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori, della quale il Comune di Bogliasco è capo convenzione
- la deliberazione di C.C. n.7 del 29/4/14 con la quale è stata prorogata, per quattro anni, la gestione associata del servizio di segreteria fra i Comuni di Bogliasco, Pieve Ligure e Sori, con decorrenza del 1/5/14
- il Decreto Sindacale prot.n.7799 del 31/12/13 con il quale è stata confermata Responsabile della Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario, a partire dal 1/1/14, la Sig.ra Roberta Mezzano;

VISTE

- la deliberazione di C.C.n.35 del 26/11/13, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per l'anno 2013, il Bilancio Pluriennale 2013/2015 e relativi documenti allegati, dichiarato immediatamente esecutivo;
- la deliberazione di G.C. n.68 del 26/11/12 relativa all'approvazione del P.E.G. 2012

VISTI:

- l'art.151, c.1, del D.Lgs.18/8/00, n.267, che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il Bilancio di Previsione e i suoi allegati
- il D.M. 29/4/14 che proroga il termine per deliberare il Bilancio di Previsione 2014 al 31/7/14
- l'art.163, c.3, del D.Lgs.267/2000, che testualmente recita "Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all'inizio dell'esercizio finanziario di riferimento, l'esercizio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine e si applicano le modalità di gestione di cui al comma 1, intendendosi come riferimento l'ultimo bilancio definitivamente approvato;
- che ai sensi del comma 1 del citato art.163 gli Enti Locali possono effettuare, per ciascun intervento, spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nel bilancio deliberato, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;

DATO ATTO che:

- la L.147/2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito, a decorrere dal 1/1/2014, la IUC (Imposta Municipale Unica) basata su due presupposti impositivi:
 - il possesso di immobili collegato alla loro natura e valore
 - l'erogazione e la fruizione dei servizi comunali
- la IUC è composta da:
 - IMU (imposta municipale sugli immobili)
 - TARI (tassa per la gestione del ciclo dei rifiuti) che sostituisce la Tares
 - TASI (imposta sui servizi indivisibili) che sostituisce la maggiorazione statale

CONSIDERATO che:

- l'art.52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate, è espressamente applicabile anche all'Imposta Municipale Propria in virtù del combinato disposto dell'art.13, c.13, del D.L. 201/2011 e dell'art.14, c.6, del D.Lgs 23/2011

- l'IMU continua a essere disciplinato dall'art.13 del D.L. 6/12/11, n.201

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art.13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze
- il comma 9bis, per effetto del quale, a partire dal 1/1/14 i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU (così modificato dall'art.2, c.2 lett.a) del D.L. 31/8/13, n.102;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art.13, c.2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari
- i Comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- ai sensi della L.147/2014 art.1, c.708, dal 2014, i fabbricati strumentali all'esercizio dell'attività agricola sono esenti dal pagamento dell'imposta

DATO ATTO che:

- presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, c.2, del D.L. 201/2011
- nel Comune di Pieve Ligure, i terreni agricoli e incolti sono soggetti al pagamento dell'imposta
- soggetti passivi sono, a norma dell'art.9, c.1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
- l'art. 13, c.2, del D.L. 201/2011 definisce abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, stabilendo che, nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile, e pertinenze dell'abitazione principale quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo
- a norma dell'art. 13, c.10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari
- in base all'art.4, c.12quinquies, del D.L. 16/2012, in caso di separazione legale, scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, soggetto passivo dell'imposta è il coniuge assegnatario, in quanto, la medesima assegnazione si intende effettuata, ai soli fini dell'imposta, a titolo di diritto di abitazione
- in base al vigente regolamento comunale in materia di imposta municipale propria è considerata abitazione principale quella posseduta da anziani o disabili ricoverati in modo permanente in istituti, purché non locata di cui all'art. 13, c.10, D.L. 201/2011 (per i requisiti si rimanda al regolamento comunale)

DATO ATTO che:

- l'imposta è riscossa a mezzo modello F24 o con bollettino postale, secondo modalità stabilite dallo Stato, da ciascun Comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso

- il versamento del tributo deve essere eseguito in 2 rate, scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre;
- dal 2013 è stato abolito il pagamento dell'Imu per le abitazioni principali con esclusione delle categoria A1, A8 e A9 e relative pertinenze;
- dal 2014 ai Comuni non verrà più erogato, a seguito dell'abolizione di cui sopra, il contributo statale compensativo;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.3DF del 18/5/12;

RICHIAMATO inoltre l'art.1, c.169, della L.296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO l'art.10 del D.L. 35 del 8/4/13 che sancisce:

- a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione dell'imposta municipale propria devono essere inviate esclusivamente per via telematica mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, c.3, del D.Lgs.28/9/98, n.360
- l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico.
- in caso di mancata pubblicazione entro i termini stabiliti dalla legge, i soggetti passivi effettuano il versamento della prima rata pari al 50 per cento dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e della detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente
- il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel predetto sito entro i termini stabiliti dalla legge
- in caso di mancata pubblicazione entro il termine di cui sopra, si applicano gli atti pubblicati l'anno precedente;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina della I.U.C. in approvazione, da parte del C.C., nella stessa seduta in cui viene sottoposto all'approvazione del C.C., il presente atto;

CONSIDERATO indispensabile, a seguito dell'abolizione del pagamento del Imu per le abitazioni principali e relative pertinenze e del taglio dei contributi statali a ristoro della predetta esclusione, incrementare l'aliquota per "altri fabbricati a disposizione", con l'obiettivo di introdurre un criterio di equità incidendo sulla ricchezza (immobili a disposizione);

CONSIDERATO che la suddetta proposta di deliberazione è corredata dei pareri prescritti dall'art.49, c.1, del D.Lgs.267/2000, espressi dal Responsabile del Servizio interessato e dal Responsabile di Ragioneria e del parere di legittimità espresso dal Segretario Comunale in virtù dell'art.10 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di G.C. n.19 del 20/3/08 e s.m. e i. e dell'art.97, c.4, lettera d), del D.Lgs.267/2000, (allegato A alla proposta di deliberazione);

DATO ATTO che la deliberazione di cui alla presente proposta rientra nella competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 175 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTI: il D. Lgs. 267/2000;
 il vigente Statuto Comunale;
 i vigenti Regolamenti Comunali;

DATO ATTO che contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio comunale on-line, il presente atto sarà trasmesso in elenco ai Capigruppo Consiliari, in applicazione dell'art.125 del D.Lgs.18.8.00, n.267;

Terminata la discussione si procede alla votazione che dà il seguente risultato:
 Consiglieri presenti e votanti:7

Favorevoli: 5

Contrari: 2 (Galeazzi e Picco)

DELIBERA

- 1) per quanto sopra, di stabilire per l'anno 2014 le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria come segue:

aliquota per abitazione principale e relative pertinenze di cui all'art.13, c.7, del D.L. 201/2011: (cat. A1, A8, A9 e relative pertinenze nella misura massima di una per ciascuna categoria C2, C6, C7)	0,4%
aliquota per immobili di categoria A10, C1, C3, gruppo D	0,76%
aliquota per abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) concessi in locazione a soggetti ivi residenti (dietro presentazione di apposita comunicazione prevista dal regolamento comunale IUC)	0,76%
aliquota per abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) dati in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado di parentela ivi residenti, con esclusione esplicita del coniuge, dietro presentazione di apposita comunicazione prevista dal regolamento comunale IUC	0,76%
aliquota per le abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) in comproprietà in cui l'utilizzo esclusivo è stato concesso, da parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado di parentela, ad altro/i comproprietario residente/i, dietro presentazione di apposita comunicazione prevista dal regolamento comunale IUC	0,76%
aliquota per le abitazioni e relative pertinenze (una per tipo C2, C6, C7) di proprietà di cittadini italiani iscritti all'Aire non locata e/o concessa in uso a terzi. Questa aliquota è applicabile per una sola abitazione tenuta a disposizione nel territorio dello Stato. Per ulteriori immobili a disposizione si applica l'aliquota di base 1.06%	0,76%
aliquota per aree fabbricabili	1,06%
aliquota per immobili di categoria A, C2, C6, C7 tenuti a disposizione	1,06%
aliquota per immobili C2, C6, C7 non classificabili pertinenze dati il locazione o concessi in uso gratuito a terzi	1,06%
aliquota di base , di cui all'art. 13, c.6, del D.L. 201/2011 (per tutti gli immobili per i quali non è prevista un'aliquota specifica)	1,06%
detrazione per abitazione principale e pertinenze:	€. 200,00

- 2) di trasmettere per via telematica, a norma dell'art.13-bis del Dl.201/2011, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro i termini di legge, per la pubblicazione della stessa nel sito informatico di cui all'art.1, c.3, del D.Lgs.28/9/98, n.360;
- 3) di dare atto che l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico;
- 4) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 del D. Lgs. 18.8.2000 n.267, previa separata votazione unanime.

COMUNE DI PIEVE LIGURE
(Provincia di Genova)

SCHEMA PARERI

ALLEGATO A) ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 20 DEL 28-07-2014

RAGIONERIA

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU 2014 E DELLE DETRAZIONI.

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del D. Lgs. 18.08.2000 n.267, il Responsabile del Servizio ed il Responsabile del Servizio Finanziario esprimono il parere di cui al seguente prospetto, rispettivamente per quanto concerne la regolarità tecnica e la regolarità contabile della proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Servizio esprime parere:

Favorevole
in quanto

Pieve Ligure, li 18-07-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Rag. ROBERTA MEZZANO

.....

Il Responsabile del Servizio Finanziario esprime parere:

Favorevole
in quanto

Pieve Ligure, li 18-07-2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. ROBERTA MEZZANO

.....

Il Segretario Comunale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 97, comma 4, lettera d) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dall'art. 10 del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi, approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 19 del 20.3.2008 per quanto concerne la legittimità della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, esprime parere:

Favorevole
in quanto

Pieve Ligure, li 28-07-2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DOMENICO SCROCCO

.....

Comunicazioni e trasmissioni: [*] Capigruppo Consiliari []

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO PRESIDENTE
F.to Olcese Adolfo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. DOMENICO SCROCCO

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 28-07-2014, pubblicata all'Albo Pretorio Comunale in data odierna, per rimanervi per n.15 giorni consecutivi.

Pieve Ligure, li 28-08-2014

IL MESSO COMUNALE

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO.

Pieve Ligure, li

IL FUNZIONARIO INCARICATO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Comunale dal **28-08-2014** al **12-09-2014**, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

Pieve Ligure, li , **28-08-2014**

F.to IL RESPONSABILE DEI SERVIZI
GENERALI

-
-
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000);
- è divenuta esecutiva in data _____ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000).

Lì, **28-08-2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dott.. DOMENICO SCROCCO)